

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## *“Cittadinanza Attiva Mondragone”*

### **PREMESSA:**

L'Associazione è **indipendente, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro**, fondata sull'attività gratuita da parte dei cittadini che vogliono collaborare. Non discrimina sulla base di razza, credo, provenienza etnica o nazionalità. Compito preminente dell'Associazione è quello di tutelare, anche con azioni giudiziarie, il proprio Comune e la Cittadinanza da attività amministrative e private che ledono l'interesse della Comunità, il suo Territorio nonché i singoli Cittadini. L'Associazione per favorire i propri scopi tiene i contatti con le istituzioni locali, le associazioni ed i partiti politici interessati ai problemi sociali, culturali e territoriali, intervenendo presso le amministrazioni locali con analisi, valutazioni, critiche e proposte in merito a progetti e piani di pubblico intervento o su parti di essi più significativi. L'Associazione richiede e fornisce collaborazione ad altre associazioni e comitati in virtù dei principi di Solidarietà ed Unità Nazionale.

La premessa è parte integrante e sostanziale dello statuto.

### **Articolo 1**

#### **Denominazione**

1. E' costituita nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, del D.lgs. n. 460/97, della L. R. Campania 9/1993 e del regolamento regionale n° 4 del 2014 l'Associazione di Volontariato denominata: **“Cittadinanza Attiva Mondragone”**
2. L'Associazione assume nella propria denominazione, subordinandone l'utilizzo alla preventiva iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve O.n.l.u.s.) che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna in uno alla locuzione “Associazione di Volontariato” o A.d.V.
3. L'Associazione, apartitica ed aconfessionale, si ispira ai principi della solidarietà umana oltre a quelli contenuti nello Statuto, non ha fini di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e/o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in settore analogo; essa opera per le finalità indicate nel presente Statuto ed intende perseguire esclusive finalità di volontariato e di solidarietà sociale.
4. Le cariche sono onorifiche e senza alcuna retribuzione.
5. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di democrazia partecipativa.
6. Essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro e svolge le attività prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti, non retribuite in alcun modo se non con rimborsi spese documentati.

## **Articolo 2**

### **Sede**

1. L'Associazione ha sede legale in Mondragone alla via Bologna n° 9.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie e sezioni locali. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, ma determina l'obbligo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, di comunicare l'intervenuta variazione agli uffici competenti.

## **Articolo 3**

### **Scopo dell'Associazione**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione ha per scopo:
  - a) la promozione, il sostegno e lo sviluppo della solidarietà sul territorio mondragonese attraverso strumenti ed iniziative atte a stimolare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli.
  - b) la tutela del proprio Comune e della Cittadinanza da attività amministrative e private che ledono l'interesse della Comunità, del suo Territorio nonché dei singoli Cittadini.
  - c) rappresentare le aspirazioni della popolazione del territorio;
3. Per il raggiungimento di tali scopi potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.
4. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:
  - a) promuovere iniziative culturali, politiche, sociali ed editoriali, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la sensibilizzazione della comunità mondragonese;
  - b) promuovere i principi dell'etica sociale, i valori della democrazia e della legalità;
  - c) promuovere una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
  - d) promuovere lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio all'emarginazione, alla solitudine;

- e) concorrere, altresì, all'azione amministrativa comunale con funzioni di proposta e consultazione rispetto all'andamento dei servizi erogati e di tutte le attività espletate dall'Amministrazione Comunale, dagli altri Enti e dai privati con esercizi aperti al pubblico. Stimola con iniziative quali assemblee, convegni e sondaggi la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa della comunità locale;
  - f) tenere informata la popolazione e offrire a chiunque, nel rispetto delle pari opportunità, la possibilità di esprimere le proprie opinioni sugli argomenti sopra elencati; facilitare e incentivare la circolazione di idee e progetti per una comune crescita civile, umana, socio-economica e politica che rappresenti le aspirazioni della popolazione del territorio;
  - g) promuovere iniziative di monitoraggio e tutela dell'ambiente.
5. A titolo esemplificativo e non tassativo né esaustivo l'Associazione svolgerà anche le seguenti altre attività:
- a) culturali, scientifiche e di educazione atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità;
  - b) organizzare convegni, conferenze incontri ed eventi in generale;
  - c) allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;
  - d) pubblicare testi;
  - e) gestire siti internet dedicati;
  - f) realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con scuole ed università;
  - g) raccogliere contributi da devolvere ad associazioni, enti od organizzazioni di volontariato e senza scopo di lucro operanti in tutto il pianeta
6. Al fine di realizzare tutte le attività dell'**Articolo 3** l'Associazione può tra l'altro:
- a) aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe;
  - b) partecipare a conferenze ed eventi, mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;
  - c) denunciare a qualsiasi livello ogni possibile forma di attività amministrativa e/o privata che ledono l'interesse della Comunità, il suo Territorio nonché i singoli Cittadini
  - d) provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne
7. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97, dalla legge 266/91 e successive modifiche e integrazioni.
8. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione e/o adesione ad altre associazioni, società o enti nazionali, regionali ed internazionali, aventi scopi analoghi o

connessi ai propri.

9. Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'Associazione potrà avvalersi, previo nulla osta del Consiglio Direttivo, dell'opera non retribuita di professionisti esterni; potrà, altresì, ricercare sponsorizzazioni per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

#### **Articolo 5**

##### **Patrimonio**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
  - c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  - b) donazioni dei singoli aderenti;
  - c) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
  - d) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
  - e) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
  - f) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
  - g) proventi derivanti da attività di fundraising effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote

straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

## **SOCI**

### **Articolo 6**

#### **Iscrizione**

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
  - a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
  - b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
4. All'Associazione possono aderire:
  - a) persone fisiche di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale e che a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio dell'Unione Europea ed abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in questo caso è necessario il consenso dei genitori, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa.
  - b) società,
  - c) associazioni,
  - d) enti,che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - I. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
  - II. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
5. Le organizzazioni pubbliche e private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
6. Gli associati di una delle organizzazioni, di cui al comma precedente, hanno tutte le opportunità e responsabilità dei singoli aderenti all'Associazione, salvo i diritti elettorali attivi e passivi. Essi acquistano anche tali diritti compilando la scheda personale di adesione.

7. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. In base alle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive integrazioni e/o modificazioni tutti i dati personali raccolti per le adesioni saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
9. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
10. L'assemblea stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto della adesione all'Associazione da parte dei soci.
11. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. Resta, comunque, facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli ordinari.
12. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

## **Articolo 7**

### **Diritti e doveri dei soci**

1. Il socio è tenuto a:
  - a) corrispondere la donazione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo,
  - b) all'osservanza dello statuto nonché alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
  - c) a svolgere tutte le attività relative alla vita associativa in maniera completamente gratuita fatto salvo per il rimborso delle spese vive, idoneamente documentate, così come previsto dalla legge 266/91.
2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
3. L'elettorato attivo e passivo è esercitabile a partire dal compimento del diciottesimo anno di età.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7 comma 1 ed dall'articolo 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
6. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee

per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
8. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
9. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 8**

### **Incompatibilità**

1. E' incompatibile l'iscrizione all'Associazione a coloro i quali abbiano commesso reati contro la Pubblica Amministrazione o contro la personalità dello Stato.
2. Non vi è alcuna incompatibilità tra adesioni all'Associazione e partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti, programmi o atti non siano in contrasto con i principi di identità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.
3. Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche di coordinamento o direzione nell'Associazione è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni:
  - a) nelle associazioni di cui al comma precedente.
  - b) nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti.
  - c) in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività dell'Associazione.
4. E' incompatibile con cariche individuali di coordinamento o segreteria nell'Associazione la candidatura in competizione politiche o amministrative. In tal caso l'aderente ha l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Direttivo, che ne dispone la sospensione immediata.

## **Articolo 9**

### **Perdita dello status di socio**

1. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'espulsione e/o esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento, avverso il quale il socio espulso può produrre, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento motivato, osservazioni scritte all'assemblea, la quale, appositamente convocata, delibererà in via definitiva sul provvedimento di espulsione entro i successivi 30 giorni. Resta, in ogni caso, garantito il diritto del socio di ricorrere al giudice competente.

3. Anche in caso di espulsione non sono previste restituzioni delle quote associative.

4. Soci recedenti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

5. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti anche dopo un richiamo al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni:

6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

## **Articolo 10**

### **Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei Revisori, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge.

2. Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo gratuito.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 11**

#### **Composizione**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.



## **Articolo 12**

### **Competenza**

1. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
  - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
  - b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
  - c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
  - d) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
2. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
  - a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

## **Articolo 13**

### **Convocazione**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre).
2. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

## **Articolo 14**

### **Costituzione e deliberazioni**

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza ed il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

## **Articolo 15**

### **Svolgimento e verbalizzazione**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente.
2. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
3. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
5. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
6. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
7. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'**articolo 2532**, secondo comma, del codice civile.
8. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal Segretario in caso di votazioni.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 16**

#### **Nomina e composizione**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno sette consiglieri fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea fra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione cooptato il primo dei non eletti, il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
6. Il Consiglio Direttivo può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
7. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche, di cui ai commi precedenti, viene nominato nell'atto costitutivo.

## **Articolo 17**

### **Competenza**

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:
  - a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  - b) decide sugli investimenti patrimoniali;
  - c) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
  - d) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
  - e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
  - f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  - g) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
  - h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  - i) conferisce e revoca procure;
  - j) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
  - k) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  - l) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - m) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

## **Articolo 18**

### **Convocazioni e deliberazioni**

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta al mese.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Qualora lo rendesse necessario le riunioni possono avvenire in videoconferenza, tale modalità non può avere consecutività.
4. La modalità della riunione di cui al comma precedente dovrà essere esplicitata nel verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato alla successiva riunione.
5. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
8. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

## **Articolo 19**

### **Il Presidente**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

## **Articolo 20**

### **Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

## **Articolo 21**

### **Il Segretario**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

## **Articolo 22**

### **Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 23**

### **Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Prerogative del Collegio dei Revisori sono:
  - a) controllare l'amministrazione dell'Associazione;
  - b) vigilare sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
  - c) accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Revisori, può nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

## **Articolo 24**

### **Libri dell'Associazione**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:
  - a) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - c) libro degli aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## **BILANCIO**

### **Articolo 25**

#### **Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2012.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
5. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, da parte dell'Assemblea, viene pubblicato sul sito web ufficiale dell'Associazione.
6. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
7. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
8. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
9. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## **Articolo 26**

### **Avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 27**

### **Dipendenti e Collaboratori - Assicurazione dei Volontari**

1. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
2. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, in maniera marginale, ex art. 3 della L. n. 266/91 e successive modifiche, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. .
3. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.
4. I lavoratori dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo, così come i volontari, sono assicurati contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n° 266.

## **Articolo 28**

### **Convenzioni - Adesione ad altre organizzazioni- Affiliazioni**

1. L'Associazione può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, e partenariati, con altri enti e soggetti, aventi identiche finalità. Esse sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.
2. L'Associazione può aderire, ad altre Unioni, Federazioni e Organizzazioni, aventi scopi analoghi, mantenendo nel contesto dell'adesione la più ampia autonomia, libertà di gestione interna e di politica associativa in linea con il presente statuto. L'adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza qualificata.

3. L'Associazione può affiliare altre organizzazioni, anche locali, aventi gli stessi scopi previsti dal presente statuto e che ne facciano richiesta.
4. Copia di ogni atto è custodita presso la sede dell'Associazione.

### **Articolo 29**

#### **Nomina “Cittadino Attivo dell’anno”**

1. L'Associazione annualmente proclama un “Cittadino Attivo”.
2. Tale riconoscimento viene conferito al Cittadino/a che si sia prodigato per la crescita culturale e sociale della città di Mondragone con dedizione e serietà.
3. L'onorificenza è costituita da una pergamena e da una statuetta raffigurante il simbolo dell'Associazione.

### **Articolo 30**

#### **Scioglimento**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo (ex legge 662/96 art.3 comma 190), dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato Onlus che operano nel medesimo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.
4. In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, anche in forma indiretta.

### **Articolo 31**

#### **Collegio Arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.



## **Articolo 32**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.lgs. 460/97, alla legge quadro del volontariato 266/91 alla L.R. della Campania n° 11 del 2007 e successive modificazioni.

Il presente allegato “A” è composto da diciassette pagine con una premessa e trentadue articoli.

I Soci:

1. Nerone Silvio \_\_\_\_\_
2. Di Somma Grazia \_\_\_\_\_
3. Valente Mauro \_\_\_\_\_
4. Federico Carlo \_\_\_\_\_
5. Smirne Antonio \_\_\_\_\_
6. Pizzella Marco \_\_\_\_\_
7. Buonaugurio Antonio \_\_\_\_\_
8. Mattia Marinella \_\_\_\_\_
9. Di Vaio Paola \_\_\_\_\_
10. Rota Roberto \_\_\_\_\_
11. Papa Tommasina \_\_\_\_\_